



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ARCHIVIAZIONE istanza di modifiche statutarie di cui all'art. 6 della L.R. 13/2005 dell'Associazione denominata in breve "ANFFAS ONLUS di Lanciano" - (C.F. 91007980696).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.";

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del prefato D.lgs. n. 117/2017, con cui sono state disciplinate, tra l'altro, le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro medesimo;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: "*Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991*" - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

DATO ATTO che:

-la prefata Associazione è stata iscritta con provvedimento regionale n. 239 del 18 novembre 2003 nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

-con D.P.G.R. n. 117 del 9 luglio 2004 è stato concesso all'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Lanciano" il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata e, per l'effetto, la stessa è stata iscritta al n. 18 del Registro Regionale delle Persone giuridiche;

-con successivo D.P.G.R. n. 9 del 13 gennaio 2015 sono state approvate le modifiche statutarie (annotate in pari data sul Registro Regionale delle Persone giuridiche) di detta Associazione che ha

assunto, tra l'altro, la denominazione "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Lanciano";

PRESO ATTO dell'istanza di approvazione di modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle Persone giuridiche, presentata dal Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata in breve "ANFFAS ONLUS di Lanciano" - (C.F. 91007980696), acquisita al protocollo dell'Ente con n. RA/347809 del 18/11/2020;

RILEVATO che con nota protocollo n. RA/15111/21 del 18/01/2021 è stato richiesto all'Associazione un adeguamento documentale dell'istanza prodotta;

RILEVATO, altresì, che con nota in atti al protocollo n. RA/28515/21 del 27/01/2021, l'Associazione ha trasmesso, tra l'altro, copia autentica del Verbale di Assemblea Straordinaria della Associazione in data 29.10.2020, redatto dal Dr. Zefferino Di Salvo, Notaio in Lanciano (Rep. 105.423 Raccolta 20.655 – registrato a Lanciano il 30/10/2020 al n. 2637 serie 1T), a cui risulta allegato, sotto la lettera "B", copia autentica del nuovo Statuto;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, protocollo n. RA/94961/21 del 10/03/2021;

RILEVATO che l'Associazione ha trasmesso la documentazione economico-finanziaria aggiornata, relativa all'esercizio 2020, richiesta con nota protocollo RA/15111/21 del 18/01/2021 e sollecitata con la citata nota RA/94961/21 del 10/03/2021;

RICHIAMATO l'art. 54 "Trasmigrazione dei registri esistenti" del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dettagliatamente disciplinato negli artt. 31-33 del D.M. 15 settembre 2020;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 31 del citato D.M. che disciplina modi e tempi per la trasmigrazione dei dati dai registri delle Regioni e Province Autonome al RUNTS;

RICHIAMATO, altresì, il D.D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 561 del 26 ottobre 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, è stata stabilita la data del 23 novembre 2021 quale termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province Autonome e nel registro nazionale delle APS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare al punto 9. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante "*Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22.11.2021, in possesso di personalità giuridica*", è stata configurata, tra l'altro, l'ipotesi di modifiche statutarie formalizzate prima della data di operatività del RUNTS e per le quali non sia ancora intervenuta l'approvazione ai sensi del D.P.R. 361/2000. In tale ipotesi dette modifiche, a parere del citato Ministero, possono essere presentate, anche su iniziativa del notaio, all'Ufficio del RUNTS, accompagnate da atto notarile successivo alla data del 23.11.2021;

CONSIDERATO che, dalla corrispondenza intercorsa con il competente Ufficio "Terzo Settore", è emerso che l'Associazione *de qua* è stata iscritta al RUNTS;

RILEVATO, inoltre, che:

-l'iscrizione al RUNTS preclude il mantenimento dell'iscrizione al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, ed anzi, di fatto, ne determina la sospensione;

-l'iscrizione al RUNTS conferma la perdita di un interesse a coltivare il mantenimento dell'iscrizione presso il detto Registro regionale nonché, quindi, all'accoglimento dell'istanza di modifiche statutarie anzi richiamata;

-può intendersi sopravvenuta una carenza di interesse da parte della citata Associazione all'approvazione delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2005 e che ricorrano pertanto le condizioni per l'archiviazione dell'istanza di modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle Persone giuridiche, presentata dal Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata in breve "ANFFAS ONLUS di Lanciano" - (C.F. 91007980696)

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" e il Direttore della "Direzione generale della Regione" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** che l'iscrizione al RUNTS:
 - preclude il mantenimento dell'iscrizione al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, ed anzi, di fatto, ne determina la sospensione;
 - conferma la perdita di un interesse a coltivare il mantenimento dell'iscrizione presso il detto Registro regionale nonché, quindi, all'accoglimento dell'istanza di modifiche statutarie anzi richiamata;
2. **di disporre**, per l'effetto, l'archiviazione dell'istanza di modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle Persone giuridiche, presentata dal Presidente e legale rappresentante dell'"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Lanciano" in breve "ANFFAS ONLUS di Lanciano" (C.F. 91007980696), risultando la stessa iscritta nell'apposita sezione del RUNTS, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con il competente Ufficio "Terzo Settore";
3. **di trasmettere** il presente atto alla prefata Associazione e al Dipartimento "Lavoro – Sociale" - Servizio "Programmazione sociale" - Ufficio "Terzo Settore", per opportuna conoscenza;
4. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza*

*Il Direttore della Direzione Generale
della Regione
Arch. Antonio Sorgi*

***IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio***